



SNALS- Confasal COMUNICA Ragusa

Con preghiera di diffonderlo tra i colleghi

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE PER L'A.S. 2023/24

L'Amministrazione ha accolto le richieste del sindacato pertanto, per l'anno 2023/24, ha comunicato che continueranno ad essere applicate le disposizioni precedenti del contratto collettivo nazionale integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA con **alcune precisazioni** concordate con il sindacato.

Le precisazioni:

- 1) L'art.7, comma 2 del CCNI consente ai docenti che sono stati assunti con DDG 85/2018 di presentare istanza di assegnazione provvisoria e la medesima disposizione si intende applicabile ai docenti che abbiano sottoscritto nell'anno scolastico 2022/23 un contratto a tempo determinato nel corso del quale svolgono e superano con esito positivo il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Possono pertanto presentare la domanda di assegnazione provvisoria:

- i docenti assunti a seguito della procedura straordinaria di cui all'art. 59, comma 4, del decreto-legge n. 73/2021, convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106;
- i docenti assunti con la procedura straordinaria di cui all'art. 59, comma 9 bis, del citato decreto-legge;
- i docenti assunti con la procedura straordinaria di cui all'art. 5 ter del decreto-legge 228/2021, convertito con la legge 25 febbraio 2022 n. 15.

Si attende, invece, la risposta dell'Amministrazione alla richiesta, dello Snals-Confasal di inserire tra coloro che possono partecipare alle utilizzazioni i docenti di sostegno che abbiano perso il posto nell'Istituzione scolastica in cui hanno svolto l'anno di prova.

- 2) L'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 ha modificato l'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, **n. 104** eliminando il principio del referente unico dell'assistenza. In virtù delle sopravvenute disposizioni di legge, le precedenze nelle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria vanno riferite a tutti i possibili beneficiari indicati dalle medesime disposizioni contrattuali, senza poter più fare riferimento al criterio di unicità nell'assistenza a soggetto disabile in situazione di gravità.

Si resta in attesa della circolare ministeriale per la comunicazione delle date.

TFS OVVERO BUONUSCITA SUBITO???

A giorni arriverà la sentenza della Corte Costituzionale dell'udienza del 9 maggio u.s. che dovrà stabilire se il posticipo di cinque anni è legittimo.

Come sappiamo su ricorso del sindacato della nostra Confederazione Unsa CONFsal del 2019 contro il differimento del pagamento del TFS degli statali giustificato per risanare la finanza pubblica, dopo varie vicende giudiziarie e una prima sentenza favorevole, ora siamo arrivati all'ultimo atto giudiziario. Nella udienza del 9 maggio u.s. i legali dell'INPS hanno sostenuto che pagare subito il TFS richiederebbe una spesa di 14 miliardi di euro paventando così un forte buco nei conti dello Stato e, quindi, invitando i giudici a tenerne conto nella loro sentenza. Ora, dopo solo 15 giorni Tridico, presidente dell'INPS uscente, dichiara che la spesa per il TFS subito sarebbe *"un costo alla nostra portata"*. Come è possibile che nel giro di quindici giorni l'atteggiamento dell'Ente presieduto dal Presidente Tridico ha avuto un capovolgimento di 360° su una questione così delicata per migliaia di colleghi pensionati o pronti ad andare in pensione?

E' pur vero che i conti che lascerà Tridico approvati nel bilancio hanno un avanzo di esercizio di oltre 7 miliardi e una situazione patrimoniale netta positiva di 23 miliardi ma questo non era prevedibile anche prima del 9 maggio? Sembra che ci stiano portando in giro !!!

ESAMI DI STATO - Maturità 2023

COMPENSI AL PRESIDENTE E AI COMMISSARI

Fra poco tempo si svolgeranno gli esami di Stato ex Maturità conclusivi del secondo ciclo delle scuole di II Grado dell'a.s. 2022/23.

Per questo impegno del personale docente rendiamo noti i vergognosi compensi, per giunta al lordo, fermi dal 2007 che spettano ai presidenti e ai commissari: il sindacato deve impegnarsi per un loro aggiornamento

L'ultima nota ministeriale che disciplina e quantifica il compenso è del **02 luglio 2007** dove viene allegata la Tabella 1 - quadro A con i criteri per stabilire i compensi delle funzioni, delle trasferte e degli esami preliminari.

COMPENSI:

Presidente: in una commissione con due classi la cifra è **euro 1249,00** è ridotta alla metà in una commissione con una classe sola.

Commissario esterno: in una commissione con due classi è di **euro 911,00** è ridotta alla metà in una commissione con una classe sola.

Commissario interno: per una sola classe **euro 399,00** ma se opera su più classi e/o commissioni spetta una sola quota aggiuntiva.

Commissario vice presidente: attribuita una maggiorazione del **10%** del compenso spettante.

Sottolineiamo che ai Segretari della sottocommissione, il Docente di sostegno, agli Esperti liceo musicale, agli Esperti esterni e ai Docenti in sorveglianza durante le prove scritte **NON SPETTANO** compensi. Così come non spetta nessun compenso al segretario verbalizzante e ciò comporta una vera ingiustizia in considerazione che potrebbe avere un carico di lavoro maggiore rispetto ai colleghi della

Quota trasferta forfettaria

Per i **compensi riferiti alla trasferta**, gli importi da erogare sono determinati da criteri esclusivamente di tempo e spazio. Gli stessi sono costituiti infatti da una quota di denaro che viene determinata in base ai **tempi di percorrenza** tra la **sede di servizio/residenza** e la **sede d'esame**; viene considerata solo la sede di servizio e/o di residenza più vicina alla sede d'esame..

Per stabilire quali sono i **tempi di percorrenza** si fa riferimento agli **orari ufficiali** dei mezzi di linea extra-urbani più rapidi, in vigore. In caso di sedi d'esame che sono raggiungibili solo con più mezzi di trasporto extra-urbani, il tempo di percorrenza da prendere in considerazione è dato dalla somma dei tempi dagli orari ufficiali a prescindere dalla attesa della coincidenza. Qualora manchi il collegamento che consenta di raggiungere la sede d'esame in tempo utile, si fa riferimento al collegamento più veloce esistente nell'arco della giornata. Questo può significare di partire anche in ore notturne.

- A) fino a 30' euro 171,00;
- B) da 31 a 60' euro 568,00;
- C) da 61 a 100' euro 908,00;
- D) oltre 100' euro 2.270,00

Quota per gli esami preliminari

Compenso per l'impegno negli esami preliminari da candidati esterni **euro 15**;

compenso massimo a ciascun componente il Consiglio di Classe o di commissione **euro 840**

SOSTEGNO PROCEDURA STRAORDINARIA DI ASSUNZIONI DA GPS PRIMA FASCIA ED ELENCHI AGGIUNTIVI

Si è tenuto un incontro al MIM per l'informativa sul DM relativo alla procedura straordinaria in attuazione, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 che **prevede le assunzioni da GPS sostegno prima fascia ed elenchi aggiuntivi**.

Chi può partecipare, come si presenta la domanda, quali sedi si possono scegliere.

In particolare, esclusivamente per l'anno scolastico 2023/2024, i posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo **sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dei posti disponibili, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno o negli elenchi aggiuntivi**.

La procedura non si applica a coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno **con riserva** di riconoscimento del titolo di specializzazione **conseguito all'estero**.

Il contratto a tempo determinato è proposto esclusivamente nella provincia e nelle tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto a pieno titolo nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno e per le quali produca domanda.

La domanda volontaria dovrà essere presentata esclusivamente on-line. Gli aspiranti manifestano la volontà di partecipare alla procedura e attestano il possesso dei requisiti tramite istanza nella stessa provincia nella quale risultino iscritti.

Più in particolare,

- la mancata presentazione dell'istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura.
- la mancata indicazione di talune sedi è intesa quale rinuncia per le sedi non espresse.
- la rinuncia all'incarico preclude il rifacimento delle operazioni anche per altra tipologia di posto di sostegno.
- la mancata assegnazione dell'incarico per le tipologie di posto di sostegno e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a), b) e c), dell'Ordinanza ministeriale.

I docenti inseriti a pieno titolo nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno o nei relativi elenchi aggiuntivi che, avendo preso parte alla procedura e non essendo risultati rinunciatari, non siano stati destinatari di una proposta di assunzione sulla specifica tipologia di posto di sostegno **possono presentare istanza per partecipare all'assegnazione dei posti rimasti** vacanti in territori diversi rispetto alla provincia di inserimento nelle GPS.

A tal riguardo l'assegnazione di una sede in una provincia indicata nella domanda comporta l'accettazione della stessa e preclude il conferimento delle supplenze PEWR L'A.S. 2023/24.

Gli USR, attraverso il sistema informativo, indicano il numero di posti disponibili in ogni istituzione scolastica, distinto per tipologia di posto.

Qualora, all'esito delle operazioni di assegnazione, residuino posti vacanti e disponibili gli Uffici ne danno comunicazione agli interessati tramite la pubblicazione sui rispettivi siti internet istituzionali, al fine di consentire di presentare l'istanza.

Per la presentazione delle domande è previsto un termine perentorio di 48 ore dal momento di apertura delle funzioni.

I candidati cui è conferito l'incarico a tempo determinato svolgono il percorso annuale di prova in servizio. Superate, con valutazione positiva, le procedure i docenti svolgono una lezione simulata dinanzi al Comitato di valutazione, che esprime un giudizio di idoneità o non idoneità.

In caso di positiva valutazione del percorso annuale di prova in servizio e di giudizio positivo relativamente alla lezione simulata, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato nella medesima istituzione scolastica. La negativa valutazione del percorso annuale di prova in servizio comporta la reiterazione dell'anno di prova. Il rinvio del percorso di formazione e prova per giustificati motivi comporta la reiterazione dell'anno di prova. Il giudizio negativo relativo alla lezione simulata comporta la decadenza dalla procedura ed è preclusa la trasformazione a tempo indeterminato del contratto. Lo svolgimento delle lezioni simulate si conclude entro il **31 luglio 2024**.

La delegazione dello Snals-Confsal ha espresso perplessità su alcune parti della procedura e sui tempi oggettivamente troppo stretti.

L'Amministrazione si è riservata di valutare l'accoglimento delle osservazioni ricevute dalle OO.SS.

ATA : Organico aggiuntivo

L'organico aggiuntivo riguarderà solo il personale ATA e verrà finanziato dai fondi del PNRR: questo sarà possibile se si troverà l'accordo nel Governo e, pertanto, potrebbe aprirsi uno spiraglio dal decreto PA i cui emendamenti sono ora all'esame del Parlamento. In questi mesi sono state tante le richieste sia delle scuole che dei sindacati per la conferma dell'Organico aggiuntivo, ma finora non hanno trovato accoglimento. Nel recente passato ha avuto esito positivo sulla scia dell'organico aggiuntivo Covid, che ha terminato il suo essere con la fine dell'emergenza sanitaria. Se dovesse avvenire l'approvazione, come crediamo, supplenti ATA saranno assunti per consentire alle scuole di portare a compimento i progetti del PNRR.

Ricordiamo che la pubblicazione dei trasferimenti è prevista il 1° giugno prossimo.

TRASFERIMENTO OTTENUTO MA SI PUO' RIFIUTARE?

Una richiesta in sindacato di un trasferimento ottenuto ma, oggi, si vorrebbe rinunciare in quanto sono cambiate le proprie condizioni che hanno prodotto la domanda a suo tempo effettuata.

Diciamo subito che in via generale non è possibile rinunciare al nuovo posto tranne in casi eccezionali che vengono **valutati dall'U.S.P.** Infatti l'articolo 5/5 dell'O.M. 36/23 così recita:

“Non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia venga richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell'organico di fatto...”

Solo se ricorrono, pertanto, degli eccezionali motivi sopravvenuti è possibile contattare l'Ufficio Scolastico per verificare se il posto di partenza è rimasto libero, evenienza positiva, ma in ogni caso non sarà possibile rifare le operazioni di mobilità sul posto occupato solo potenzialmente dal docente trasferito..

Il posto rimarrà vuoto in organico di diritto e sarà a disposizione per le operazioni successive.

DIRIGENTI SCOLASTICI INCONTRO AL MIM DI PROSECUZIONE DELLE TRATTATIVE PER LE FASCE DI COMPLESSITÀ DELLE SCUOLE

Si è svolto il 24 maggio, l'incontro di prosecuzione delle trattative per la definizione delle **fasce di complessità delle scuole**.

L'amministrazione ha illustrato una nuova proposta di ripartizione in fasce delle scuole che rivede la precedente incrementando il numero delle scuole assegnate alla seconda fascia e restringendo il numero di quelle assegnate in terza e in prima. Anche i divari retributivi tra le fasce ci appaiono aumentati rispetto alla proposta precedente. In particolare essa prevede l'inserimento nella *fascia A* con punteggio pari o superiore a 62, nella *fascia B* con punteggio tra 40 e 61, nella *fascia C* con punteggio inferiore a 40. La parte variabile della retribuzione di posizione sarebbe pari a € 21.600,00 per la *fascia A*, a € 17.500,00 per la *fascia B* e a € 13.500,00 per la *fascia C*. I valori si intendono al lordo dipendente.

In ogni caso l'ipotesi, su nostra richiesta, garantisce il mantenimento di tutti gli attuali livelli retributivi anche in caso di cambio di fascia e sino al termine dell'incarico in corso. Dall'applicazione della nuova disciplina migliaia di dirigenti vedranno aumentata la parte variabile della retribuzione di posizione per importi che vanno da un migliaio fino a diverse migliaia di euro annui lordo dipendente in ragione della fascia di collocazione.

Ci siamo riservati di approfondire l'analisi dei dati per arrivare ad una proposta che possa rappresentare un avvio accettabile di quella che possiamo considerare una svolta storica per la dirigenza scolastica, prevista dal CCNL 2016/18 e che solo ora, dopo tanti rinvii, può trovare applicazione.

Le trattative riprenderanno il 31 maggio.

DIRIGENTI SCOLASTICI DIRETTIVA CRITERI PER LA ROTAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI

Il CSPI, nella seduta plenaria n. 104 del 23/05/2023, ha approvato il **Parere sullo schema di direttiva ministeriale recante «Criteri per la rotazione dei dirigenti scolastici»**, di cui trascriviamo la sintesi:

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha esaminato lo schema di direttiva riguardante i criteri e le modalità di applicazione della rotazione dei dirigenti scolastici.

Secondo la direttiva, a partire dall'a.s. 2023/24, sarà obbligatoria la rotazione dei dirigenti dopo tre mandati di tre anni ciascuno nella stessa istituzione scolastica.

Questa rotazione sarà richiesta a tutti i dirigenti scolastici che abbiano la possibilità di svolgere un altro mandato completo di tre anni in un'altra istituzione scolastica prima del loro pensionamento.

Il CSPI ritiene opportuno introdurre gradualmente l'obbligo di rotazione dopo tre mandati di direzione a partire dall'a.s. 2023/24.

Inoltre, auspica che l'Amministrazione individui in futuro altre misure per valorizzare la specificità dei dirigenti scolastici e dei processi che vengono messi in atto.

Alla luce di queste considerazioni, il CSPI dà parere positivo.

FERIE E MALATTIA

Vogliamo ricordare che le ferie e le assenze per malattia sono due istituti giuridici diversi e senza collegamenti tra loro. Il nostro contratto nazionale prevede agli artt.13 e 17 la regolamentazione delle ferie e delle assenze per malattia. Se si è in ferie regolarmente autorizzate esse possono essere interrotte e/o sospese e recuperate se interviene un periodo di malattia con certificazione medica di almeno quattro giorni o ad un ricovero ospedaliero.

GRADUATORIE GPS

Ricordiamo a coloro che conseguiranno l'abilitazione e/o specializzazione su posti di sostegno entro il prossimo 4 luglio di comunicarlo immediatamente sciogliendo la riserva a suo tempo dichiarata. I più interessati sono i laureandi in Scienze della formazione Primaria per i quali le sedute di laurea dovrebbero essere calendarizzate entro quella data per evitare disparità di trattamento.

Ricordiamo altresì che per le supplenze al 31 agosto o al 30 giugno 2024 ci sarà l'adempimento delle preferenze da fare in questa estate della scelta di max 150 scuole.

CARTA DEL DOCENTE

La Giustizia amministrativa sempre più sentenzia che la carta del docente deve essere assegnata anche ai supplenti. Infatti ad Arezzo il giudice dà ragione ad un docente con plurimi contratti a termine

Sulla Carta del docente da dare ai supplenti la Corte di Giustizia europea non ha alcun dubbio: va assegnata. Perché allora i giudici ordinari dell'Italia dovrebbero dire il contrario? Insomma ad usufruire del beneficio economico anche il supplente deve essere incluso. Sono € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente. Dopo avere spiegato che si tratta di una mancanza che non può andare in prescrizione, il Tribunale ha citato la sentenza della Corte di Giustizia UE n. 450/2022, spiegando che *“un trattamento differenziato tra personale assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato in relazione a un beneficio la cui ratio è principalmente incentrata nel favorire l'aggiornamento e la qualificazione delle competenze professionali, nell'ottica di garantire il diritto, ma anche il dovere, di...”* È sempre più chiaro che ci troviamo davanti ad un buco normativo da sistemare. Il legislatore deve metterci mano su pressioni sindacali quanto prima.

AUTONOMIA DIFFERENZIATA DELLE REGIONI

Il nostro Ministro dell'Istruzione Valditara ha inviato una lettera ai tecnici che stanno lavorando al bollente dossier dell'autonomia regionale guidata dal ministro Calderoli dichiarando che il reclutamento e lo stato giuridico degli insegnanti e del personale Ata sono una prerogativa statale che non può essere ceduta alle Regioni. La Scuola deve rimanere nazionale e non si tocca. Infatti il Ministro ha dichiarato espressamente che, per quanto previsto dall'articolo 117 della Costituzione comma 2 lettera "g", il personale scolastico nel proprio ordinamento e nella propria organizzazione amministrativa rientra tra le materie di competenza esclusiva dello Stato. E questo vale anche per i contratti nazionali collettivi e integrativi e la definizione degli organici.

CLASSI DIFFICILI

Come purtroppo è noto ci sono in ogni scuola, chi più e chi meno, problemi relativi alla gestione delle cosiddette classi "difficili" che sono un aspetto fondamentale e stressante dell'impegno di lavoro degli insegnanti di tutti gli ordini scolastici.

Le classi difficili ci sono sempre state ma mai come in questi ultimi tempi gli alunni sono diventati sempre più difficili. E questo non è certo una percezione: secondo una ricerca del CeDisMa (Centro Studi e Ricerche sulla Disabilità e Marginalità) dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano riportata da Focus, il docente impiega all'inizio dell'anno quasi due mesi e mezzo per creare un adeguato clima in classe, mentre vent'anni fa bastavano poco più di due settimane. E il cambiamento dei ragazzi si nota nel comportamento irrispettoso verso le regole (68%), seguito da fragilità emotiva, disattenzione, irrequietezza, facilità ad annoiarsi, fino ad arrivare al comportamento irrispettoso verso docenti e compagni (22%).

Affrontare la situazione da soli per gli insegnanti non è facile specie verso il comportamento di alunni "difficili" all'interno del gruppo classe ma, se aiutato, molti casi possono risolversi in forma concreta e positiva mettendo in atto una serie di strategie di conduzione delle dinamiche di classe, che vanno dall'utilizzo della voce alla comunicazione non verbale, alla padronanza della situazione al fine di prevenire i conflitti e favorire l'autostima, l'autoefficacia e il benessere scolastico degli alunni. Più volte si è parlato di istituire una nuova figura professionalizzante su materie della psicologia, della comunicazione e della socializzazione da operare magari per poli scolastici. Tale obiettivo potrebbe, secondo noi, risolvere molte situazioni all'interno del gruppo classe e rendere più incisivo l'operato del docente.

Docente picchiata dall'alunno

In una scuola di Napoli una docente di italiano ha preso un pugno in faccia dato da un suo alunno di tredici anni. L'atto ha lasciato l'insegnante con una contusione allo zigomo e un edema alla retina, oltre a un profondo senso di umiliazione morale. La docente, con 36 anni di esperienza dietro la cattedra, non ha nascosto il trauma subito, sia personalmente che professionalmente.

L'aggressione è avvenuta durante una pausa tra le lezioni, in una classe di terza media. *“Ero appena entrata in aula, salutando i miei studenti come al solito. Il clima era tranquillo, stavano mangiando uno spuntino e alcune studentesse si erano avvicinate per chiedermi di controllare i loro lavori”* ha raccontato al quotidiano *“Il Mattino”*, l'insegnante aggredita.

L'esplosione di violenza è stata un evento improvviso e inaspettato. *“Mentre aspettavo che finissero la merenda, ho notato che lo studente che mi ha aggredito stava colpendo un compagno con una serie di pugni violenti”* ha spiegato. Per proteggere il compagno, l'insegnante è intervenuta, separando i due e ordinando all'aggressore di smettere. *“Dopo il mio intervento, il 13enne che aveva colpito l'amico si è fermato, si è alzato e si è avvicinato a me”* continua la professoressa *“ero convinta che volesse scusarsi con il compagno e con me per l'accaduto”*. Ma invece, il ragazzo l'ha colpita all'occhio sinistro con un pugno, lasciandola barcollante.

Notizie come queste, purtroppo sempre più frequenti, dovrebbero accelerare le procedure da mettere concretamente in atto che il nostro Ministro Valditara ha dichiarato nel difendere la dignità del docente nonché l'assistenza legale dello Stato nei processi giudiziari che ne seguono.

SOSTITUZIONI DOCENTI NEGLI SCRUTINI FINALI

La sostituzione dei docenti assenti durante gli scrutini è fondamentale per garantire la regolarità del processo di valutazione degli studenti. Durante gli scrutini i docenti del consiglio di classe si riuniscono per valutare i risultati conseguiti dagli studenti e prendere decisioni sul loro percorso educativo, ivi compresa l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva.

Riteniamo fare cosa gradita in questo periodo finale di vita scolastica riportare, se pur brevemente, alcune delucidazioni sulle operazioni degli scrutini rispondendo così a delle domande che comunemente vengono rivolte negli uffici di consulenza del sindacato.

Prescrutini - Anche se in molte scuole c'è la consuetudine di riunirsi informalmente per la valutazione non vi è nessun obbligo svolgere i cosiddetti “prescrutini” molto prima della fine delle lezioni. Infatti gli scrutini finali hanno luogo e sono pubblicati **entro i termini stabiliti dai dirigenti scolastici**, sentito il Collegio dei docenti e il Consiglio di classe in sede di scrutinio finale, con la sola presenza dei docenti, è giuridicamente valido e quindi possibile svolgerlo **solo dopo il termine delle lezioni**.

Il Consiglio di classe, comunque, in sede di prescrutinio **non assume** la caratteristica di “Collegio perfetto” e quindi non è richiesto il quorum integrale come nei collegi con funzioni giudicatrici e non c'è obbligo di sostituire un eventuale collega assente.

Precisiamo che in sede di scrutinio, intermedio e finale, la valutazione **non è del singolo docente** e che tutti i voti si ritengono **proposti e di consiglio**. “La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata **nella scuola secondaria di primo e secondo grado, dal consiglio di classe** ... con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza”. Da ricordare che la valutazione degli apprendimenti in sede di scrutinio finale è espressa con voto numerico così come il voto di comportamento che deve essere accompagnato da una specifica nota.

Il “voto di consiglio” può modificare la decisione di un docente che ha dato una insufficienza. Tanto più che la decisione è unica ed è collegiale. Le proposte di voto dei singoli docenti, dunque, se motivatamente e ragionatamente contestate, non si trasformano automaticamente in deliberazioni, ma seguono l'iter ordinario del

processo di formazione delle decisioni collegiali. Ricordiamo che il Consiglio di classe in sede di scrutinio è un Collegio perfetto, quindi l'astensione non è consentita, in quanto si tratterebbe di una mancanza ai doveri d'ufficio. Ricordiamo altresì che il voto del presidente prevale sulla proposta a cui ha dato il suo voto, senza apportare alcuna modifica al numero dei voti assegnati a ciascuna proposta.

*"I docenti di sostegno **assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano**, "I docenti di sostegno, a norma dell'art. 315, comma quinto, del D.Lvo n.297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, **con diritto di voto per tutti gli alunni della classe". Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto".** Il docente di sostegno (o **i docenti di sostegno**, se sono più di uno a seguire lo stesso allievo disabile) fa "d'ufficio" parte della Commissione d'esame, a nulla rilevando se l'allievo da lui affidato sia stato o no ammesso agli esami.*

DOCENTI AL TERMINE DELLE LEZIONI

Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in **attività di insegnamento** e in **attività funzionali all'insegnamento**. Quando le lezioni sono terminate l'attività obbligatoria di insegnamento (art.28 CCNL) non è più dovuta. Quindi non c'è alcun obbligo di presenza a scuola a carico dei docenti quando le lezioni sono sospese (anche nel mese di giugno), fatte salve le attività collegiali. I docenti delle scuole di II grado non impegnati negli esami possono essere utilizzati per le sostituzioni (ad eccezione di quelli con incarico di supplenza breve e saltuaria) e devono rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno, assicurando la presenza nei giorni delle prove scritte. Le attività funzionali all'insegnamento (art.29 CCNL) sono così suddivise: 40 ore annue per la partecipazione alle riunioni del collegio docenti e altre 40 ore per la partecipazione ai consigli di classe o di interclasse. I due tipi di impegni non sono sommabili: se ad esempio per i collegi docenti si dovessero superare le 40 ore annue quelle in più dovrebbero essere pagate anche se le 40 ore per i consigli di classe non fossero state superate.

TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE

Desideriamo ricordare i colleghi che hanno ottenuto il trasferimento per l'a.s. 2023/24 da **fuori provincia** sono vincolati nella scuola assegnata per tre anni scolastici e questo a prescindere dalla indicazione o meno della scuola specificamente assegnata. Infatti si legge nel contratto integrativo: *"... i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità **NON PRIMA DI TRE ANNI** dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque se della provincia chiesta..."*

Si può invece chiedere l'Assegnazione provvisoria per il raggiungimento al coniuge ecc.

La segreteria provinciale

29 maggio